

3) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83,

deve essere interpretato nel senso che:

la clausola di un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore che fissi, secondo il principio della tariffa oraria, il prezzo di tali servizi e che rientri, pertanto, nell'oggetto principale di detto contratto, non deve essere considerata abusiva per il solo fatto che non soddisfa l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, come modificata, a meno che lo Stato membro il cui diritto nazionale si applica al contratto di cui trattasi abbia espressamente previsto, conformemente all'articolo 8 di detta direttiva, come modificata, che la qualificazione come clausola abusiva discenda da questo solo fatto.

4) L'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come modificata dalla direttiva 2011/83,

devono essere interpretati nel senso che:

qualora un contratto di prestazione di servizi legali stipulato tra un avvocato e un consumatore non possa sussistere dopo la soppressione di una clausola dichiarata abusiva che fissi il prezzo dei servizi secondo il principio della tariffa oraria, e tali servizi siano già stati forniti, essi non ostano a che il giudice nazionale ripristini la situazione in cui il consumatore si sarebbe trovato in assenza di tale clausola, anche quando ciò comporti che il professionista non percepisca alcun compenso per i suoi servizi. Nell'ipotesi in cui l'invalidazione del contratto nella sua interezza esponga il consumatore a conseguenze particolarmente dannose, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, tali disposizioni non ostano a che il giudice nazionale sani la nullità di detta clausola sostituendola con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva o applicabile in caso di accordo tra le parti di detto contratto. Per contro, tali disposizioni ostano a che il giudice nazionale sostituisca la clausola abusiva dichiarata nulla con una stima giudiziaria del livello del compenso dovuto per detti servizi.

(¹) GU C 368 del 13.9.2021.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht München I — Germania) — KT, NS/FTI Touristik GmbH

(Causa C-396/21) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Direttiva (UE) 2015/2302 – Articolo 14, paragrafo 1 – Pacchetti turistici e servizi turistici collegati – Esecuzione di un contratto di pacchetto turistico – Responsabilità dell'organizzatore interessato – Misure dirette a contrastare la diffusione su scala mondiale di una malattia infettiva – Pandemia di COVID-19 – Restrizioni adottate nel luogo di destinazione e nel luogo di residenza del viaggiatore interessato nonché in altri Paesi – Difetto di conformità dei servizi forniti nell'ambito del pacchetto interessato – Adeguata riduzione del prezzo di tale pacchetto)

(2023/C 71/12)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht München I

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: KT, NS

Convenuta: FTI Touristik GmbH

Dispositivo

L'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio,

deve essere interpretato nel senso che:

un viaggiatore ha diritto a una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico quando un difetto di conformità dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a restrizioni imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni siano state imposte anche nel luogo di residenza di quest'ultimo e in altri paesi a causa del carattere pandemico di tale malattia. Per essere adeguata, tale riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto considerato e corrispondere al valore dei servizi rispetto ai quali il difetto di conformità sia stato accertato.

(¹) GU C 382 del 20.9.2021.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 12 gennaio 2023 — Frédéric Jouvin / Commissione europea
(Causa C-719/21 P) (¹)

(Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articolo 101 TFUE – Denuncia alla Commissione europea – Decisione della Commissione che respinge la denuncia – Ricorso di annullamento – Termine per presentare una comparsa di risposta)

(2023/C 71/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Frédéric Jouvin (rappresentante: L. Bôle-Richard, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: A. Boitos, B. Ernst e A. Keidel, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Frédéric Jouvin è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

(¹) GU C 64 del 7.2.2022.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 gennaio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Procedimento penale a carico di MV

(Causa C-583/22) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Decisione quadro 2008/675/GAI – Articolo 3, paragrafo 1 – Principio di equiparazione delle condanne precedenti pronunciate in un altro Stato membro – Obbligo di riconoscere a tali condanne effetti equivalenti a quelli attribuiti alle precedenti condanne nazionali – Norme nazionali relative al cumulo delle pene a posteriori – Pluralità di reati – Determinazione di una pena cumulativa – Limite massimo di quindici anni per le pene detentive temporanee – Articolo 3, paragrafo 5 – Eccezione – Reato commesso prima della pronuncia o dell'esecuzione delle condanne nell'altro Stato membro)

(2023/C 71/14)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parte nel procedimento penale principale

MV